



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA

N. 50 DEL 27/12/2021

OGGETTO: Divieto di far esplodere polveri, liquidi infiammabili, mortaretti, e articoli pirotecnici in tutte le aree pubbliche e private del territorio comunale dal 28.12.2021 al 9.1.2022

IL SINDACO

premesso che

- è fatto notorio l'utilizzo nel periodo prossimo alla fine dell'anno di prodotti pirotecnici di vario genere, con modalità spesso indiscriminate e pericolose, tanto da comportare pericolo, non solo per coloro che li adoperano, ma anche per quanti si trovassero a transitare casualmente nelle immediate vicinanze del luogo in cui avviene l'esplosione. Inoltre sono frequenti lesioni personali subite da chi, a volte anche di minore età, raccoglie petardi ed oggetti simili non esplosi, e che, inaspettatamente o per un incauto utilizzo, di colpo deflagrano. Peraltro dallo scoppio possono determinarsi anche ingenti danni alle cose, per il rischio di incendi o connesso al contatto con sostanze esplosive, in danno di tutti i beni pubblici e privati esposti alla pubblica fede;
- lo scoppio di petardi e altri artifici pirotecnici costituisce pericolo e può arrecare un danno anche agli animali domestici ed alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio smarrimento e/o investimento;
- è poi concreto il rischio di danni al patrimonio pubblico e/o privato, atteso che il materiale residuale di fuochi e petardi si disperde nell'ambiente deturpando il decoro urbano e pregiudicando l'igiene pubblica delle strade e aree comuni. I rischi descritti riguardano non solo gli artifici esplosivi la cui vendita è espressamente vietata ma anche quelli ammessi alla libera vendita;

- si avuta notizia che nella giornata del 27.12.2021 nella Piazzetta Gianturco, ma anche in altre zone centrali del Paese gruppi di ragazzi, probabilmente alcuni anche di minore età, non individuati, hanno esploso petardi ed articoli pirotecnici, causando spavento e preoccupazione nei passanti: si ritiene quindi opportuno prevedere che già a far data dal giorno 28 dicembre 2021 e sino al 9 gennaio 2022 compreso, viga il divieto di esplosione di fuochi d'artificio, e di articoli pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante (quali ad esempio botti, rauti e petardi), in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati in tutte le vie, piazze e aree pubbliche, ed in tutti i luoghi ove possono transitare e/o siano presenti persone e/o animali Il divieto è, altresì, esteso a tutti coloro che avendo la disponibilità di aree private ne consentano ad altri l'uso per effettuare gli spari vietati nella presente ordinanza.
- Si ritiene inoltre di prevedere il divieto di consentire a minori il maneggio e l'utilizzo di prodotti pirotecnici di qualsivoglia tipologia, a prescindere quindi che di essi sia consentita o vietata la vendita.

Tenuto altresì conto:

- del particolare periodo storico caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 che sta comportando uno sforzo importante in campo sanitario per la gestione dell'epidemia;
- che eventuali danni fisici dovuti all'uso improprio dei botti comportano sicuramente un carico di lavoro per le strutture sanitarie che in questo periodo è opportuno limitare se non proprio evitare;
- delle restrizioni previste dalle competenti Autorità causa Covid, che potrebbero essere eluse e violate con l'obiettivo di condividere l'utilizzo di materiale esplodente;

Rilevato altresì

- che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente contemperare diversi diritti ossia quello di tutelare la quiete, la sicurezza pubblica, i beni pubblici e privati, l'incolumità delle persone e degli animali

Visti:

- l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.06.1931 n. 773, il quale vieta senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza di lanciare razzi, accendere fuochi di artificio in luogo

abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del relativo regolamento di esecuzione del TULPS;

- gli art. 650 e 703 del Codice Penale;
- il Decreto del Ministero dell'Interno datato 05.08.2008 e le norme in materia di sicurezza pubblica;
- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali - che assegna al Sindaco nell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità;

ORDINA

1. per i motivi in premessa esplicitati che qui si intendono integralmente riportati e confermati, dal 28.12.2021 al 09.01.2022 compreso è fatto divieto di far esplodere polveri, liquidi infiammabili, mortaretti, e articoli pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante (quali ad esempio botti, rauti e petardi) in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, come ad esempio condomini, abitazioni private, finestre, balconi, lastrici solari, cestini, contenitori delle isole ecologiche e nelle vie, piazze e aree pubbliche in tutto il territorio comunale, e comunque in ogni luogo dove possano transitare od essere presenti persone ed animali, fatti salvi spettacoli di fuochi d'artificio preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti;

2. il suddetto divieto è, altresì, esteso a tutti coloro che, avendo la disponibilità di aree private, ne consentano ad altri l'uso per utilizzare il materiale vietato con la presente ordinanza. E' fatto altresì divieto di consentire a minori il possesso e/o maneggio e/o utilizzo di prodotti pirotecnici di qualsivoglia tipologia, a prescindere quindi che di essi sia consentita o vietata la vendita;

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, di importo compreso tra 25 e 500 euro, nonché il sequestro del materiale utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla Legge 689/1981, oltre al ristoro di ogni danno causato.

AVVERTE che, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, della Legge 07.08.1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente, ricorso al T.A.R. Puglia (Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199);

Si dispone che a cura della Segreteria e/o, in caso di assenza del personale preposto, della Polizia Locale, copia del presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio, su App Municipium, e comunicato a:

Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi

Comando Tenenza Guardia di Finanza San Pietro Vernotico

Comando Stazione Carabinieri di San Pietro Vernotico

Comando Polizia Locale

IL SINDACO
Pasquale Rizzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2031

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 28/12/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 28/12/2021

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
MAURIZIO TACCONE

IL SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ in _____ io sottoscritto ho notificato il presente atto al sig. _____ consegnandone copia a mani _____

IL RICEVENTE

IL MESSO/AGENTE di POLIZIA LOCALE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.